

PROCEDURA PER LA PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI  
CHE RIENTRANO IN ITALIA  
*versione del 3/7/2020*

**1. Scopo della procedura**

I soggetti entranti in Italia da Paese Estero e appartenenti alle categorie menzionate nel DPCM del 11 giugno 2020 devono comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione nel cui territorio è presente il domicilio presso il quale il soggetto soggiornerà. A seguito di tale segnalazione il Dipartimento di Prevenzione competente provvede alla disposizione della permanenza domiciliare e alla sorveglianza sanitaria sul soggetto. Scopo di tale documento è fornire una procedura per la presa in carico delle suddette segnalazioni.

**2. Soggetti a cui è consentito l'ingresso in Italia**

Al 1 luglio 2020 è consentito il libero *spostamento* da e per i seguenti Stati:

- *Stati membri dell'Unione Europea;*
- *Stati parte dell'accordo di Schengen;*
- *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;*
- *Andorra e Principato di Monaco;*
- *Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;*
- *Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.*

Ci si può spostare da/verso i Paesi non sopra menzionati solo per motivi di *assoluta urgenza, lavoro, studio, salute, rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza.*

### **3. Soggetti a cui è consentito l'ingresso in Italia e che sono esentati dall'obbligo di isolamento domiciliare**

Al 1 luglio 2020 **non** sono sottoposti ad isolamento domiciliare quei viaggiatori che, nei 14 giorni antecedenti il loro ingresso in Italia, hanno soggiornato solo nei Paesi di seguito elencati:

- *Stati membri dell'Unione Europea* (oltre all'Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
- *Stati parte dell'accordo di Schengen* (gli Stati non UE parte dell'accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord*;
- *Andorra e Principato di Monaco*;
- *Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano*;

### **4. Soggetti a cui è consentito l'ingresso in Italia e che sono sottoposti a isolamento domiciliare**

I soggetti che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in un Paese diverso da quelli sopra elencati dovranno, al proprio arrivo in Italia, osservare l'isolamento domiciliare della durata di 14 giorni.

### **5. Eccezioni all'obbligo di isolamento**

Rispetto al soggetto per il quale è previsto l'isolamento fiduciario a domicilio al momento del proprio ingresso in Italia, esistono delle condizioni che esentano la persona dall'osservare tale obbligo:

- soggetto proveniente da Paesi non sopra menzionati e che soggiorna per breve periodo in Italia (72 ore, prorogabili fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute, assoluta urgenza, studio;
- personale di imprese con sede principale o secondaria in Italia, che rientra in Italia dopo spostamento all'Estero (in un Paese non sopra menzionato) per *motivi di lavoro* e la cui durata dello spostamento *non è stata superiore a 120 ore* (5 giorni). Ad esempio, se il soggetto il 1 luglio si reca in Romania (Paese UE) e vi rimane fino 7 luglio per poi rientrare in Italia, non deve osservare l'isolamento domiciliare; tuttavia se il medesimo soggetto il 7 luglio decide di soggiornare in Macedonia (Paese non-

UE e non-Schengen) e di rientrare in Italia per il giorno 8, al suo ingresso dovrà osservare un periodo di isolamento di 14 giorni;

- equipaggio di mezzi di trasporto e personale viaggiante;
- personale sanitario che entra in Italia per l'esercizio di professioni sanitarie;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e tornare al domicilio;
- funzionari e agenti dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
- alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;
- transito aeroportuale;
- transito di durata non superiore alle 24 ore (prorogabili eccezionalmente fino a 36 ore totali) per raggiungere il proprio Paese di residenza.

## 6. Modalità di segnalazione del rientro in Italia

La segnalazione di rientro in Italia può pervenire tramite comunicazione telefonica al numero 0422 323888 o tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica [coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it](mailto:coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it). L'operatore sanitario addetto al recepimento delle segnalazioni deve raccogliere (semplice comunicazione verbale) le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del soggetto (nome, cognome, data di nascita)
- data di ingresso in Italia
- Paese estero di provenienza ed eventuale motivo di ingresso in Italia
- zone di soggiorno e viaggi effettuati nei 14 giorni precedenti al rientro
- data eventuale di uscita dal Paese
- eventuale sintomatologia presente al momento di ingresso
- domicilio presso il quale il soggetto trascorrerà il periodo di isolamento
- modalità di raggiungimento del domicilio indicato
- recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
- nominativo del medico curante

Nel caso in cui la segnalazione tramite e-mail manchino di una o più delle informazioni sopra elencate, informazioni, l'operatore contatta l'interessato per completare i dati mancanti.

## 7. Modalità di registrazione della segnalazione

L'operatore sanitario addetto alla registrazione delle segnalazioni deve disporre dell'accesso al programma *SIAVr* e al file Excel denominato *Rientri\_dall'estero.xlsx*.

Su *SIAVr* dovranno essere registrati i dati dei soggetti sottoposti a isolamento domiciliare fiduciario secondo le modalità riportate nell'allegato al presente documento.

Su *Rientri\_dall'estero.xlsx*, nell'apposito foglio Rientri Brevi, dovranno essere registrati, invece, i dati dei soggetti che fanno ingresso in Italia per soggiorni di durata inferiore a 72 ore – eventualmente prorogabili a 120 ore.

## 8. Presa in carico: disposizione contumaciale e comunicazione della sorveglianza attiva

Per i soggetti rientranti in Italia da Paese estero è previsto un periodo di quarantena di 14 giorni. L'operatore sanitario comunica al soggetto interessato:

- la prescrizione dell'isolamento per 14 giorni dal giorno successivo al rientro in Italia;
- l'avvio della sorveglianza sanitaria attraverso la verifica telefonica dello stato di salute del soggetto al 7° giorno e al 14° giorno di isolamento;
- l'obbligo di segnalare tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione e/o al proprio medico curante l'eventuale insorgenza di sintomi;
- le principali manifestazioni cliniche della virosi, le modalità di trasmissione e i principali comportamenti da adottare nel corso del periodo di isolamento;
- la prescrizione di un test di ricerca per SARS-CoV-2 al 5-6° giorno di quarantena per le categorie individuate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nell'allegato al presente documento (1);
- l'invio tramite posta elettronica di un decalogo di comportamenti e misure da assumere durante l'isolamento a domicilio allegato al presente documento (2);

Per i soggetti che rientrano in Italia per comprovate esigenze lavorative, la cui durata non è superiore a 72 ore, non è prevista la disposizione contumaciale.

Tuttavia, qualora il soggetto non fosse capace di lasciare il territorio italiano entro le 72 ore (più ulteriori 48 ore di proroga per specifiche esigenze) dal suo ingresso in Italia o manifestasse dei sintomi nell'arco delle 72 ore dovrà osservare un periodo di isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni.